



TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI

Il Tribunale Civile di Chieti, composto dai seguenti magistrati:

dott. Geremia SPINIELLO - Presidente

dott. Alberto IACHINI BELLISARII – Giudice

dott. Lucio Luciotti – Giudice rel.

riunito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2011 per decidere in ordine al reclamo proposto ex art. 624, 2° co., da **BELLOMO MARIA** (avv. Pierluigi Maria Tenaglia e Maria Rita Arabella Tenaglia) avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione di questo Tribunale in data 21-23 maggio 2011, di rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva in epigrafe indicata;

- letti gli atti di causa e sentite le parti;

premesse e considerato

- che Maria Bellomo ha proposto opposizione ex art. 615, 2° co., cp.c. all'esecuzione immobiliare iscritto al n. 70/96 r.g.es. di questo Tribunale, promossa nei suoi confronti dalla RAS Assicurazioni s.p.a. con pignoramento trascritto in data 2 agosto 1996 in forza di decreto ingiuntivo del 19-22 gennaio 1996, deducendo l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto promossa dalla RAS Assicurazioni s.p.a. (ora Allianz s.p.a.) su beni che al momento della trascrizione del pignoramento non appartenevano ad essa debitrice esecutata, per essere stati da essa trasferiti ad altri soggetti con atti pubblici di compravendita precedentemente trascritti (il 30.11.1990), e deducendo che a tale illegittimità non aveva posto rimedio le pronunce di nullità per simulazione assoluta dei predetti atti di compravendita, emesse da questo Tribunale e divenute definitive a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, di cui alla sentenza n. 10224 emessa dalla S.C. in data 16.2.2010 e depositata il successivo 28.4.2010;

- che nell'ambito di detta procedura aveva avanzato richiesta di sospensione dell'esecuzione, inizialmente accolta con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 22.10.2010 e successivamente rigettato, con revoca del predetto provvedimento, con ordinanza pronunciata dal G.E. in data 21.5.2011, depositata il 23.5.2011, di cui in questa sede ha chiesto la riforma;

- che il reclamo è infondato e va rigettato;

- che, invero, così come sostenuto dai reclamati, ma in particolare dalla Allianz s.p.a., è indubbio che la simulazione assoluta sia motivo di nullità del negozio per difetto di causa (cfr. cass. 20548/04) così come è altrettanto indubbio che con le sentenze emesse da questo Tribunale (sentenze che hanno trovato conferma in tutti i successivi gradi di giudizio) è stata dichiarata la nullità degli atti di trasferimento degli immobili oggetto di procedura esecutiva immobiliare, con la conseguenza che, trattandosi appunto di nullità, i cui effetti retroagiscono al momento della stipula degli atti, ponendoli nel nulla, si deve pervenire alla conclusione che non si è mai verificato alcun effetto traslativo dei beni oggetto di quelle compravendite e che la reclamante ne è sempre rimasta titolare, potendo legittimamente subirne il pignoramento;
- che, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, quanto appena detto in ordine agli effetti della pronuncia di nullità di quegli atti e della mai cessata titolarità dei beni pignorati in capo alla Bellomo, rende del tutto indifferente la circostanza che la trascrizione dell'atto di pignoramento (effettuato in data 2.8.1996) sia successivo a quella degli atti di compravendita (effettuata in data 30.11.1990);
- che, pertanto, deve escludersi che nel caso di specie sussistano gravi motivi che giustifichino la sospensione della procedura esecutiva;
- che, in definitiva, il provvedimento reclamato va confermato e la Bellomo, rimasta soccombente, condannata alle spese processuali sostenute dai reclamati, nella misura che, in assenza di notule, si liquida come in dispositivo;


P.Q.M.

- **rigetta** il reclamo;
- **condanna** Maria Bellomo al pagamento delle spese processuali sostenute dalle controparti costituite nella presente fase processuale, che liquida per ciascuno di loro in euro 792,00 per diritti ed euro 850,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2011.

Il Giudice est.
dott. Lucio LUCIOTTI



Il Presidente
dott. Geremia SPINELLI

